



# Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D  
atto che non  
comporta impegno  
di spesa

Am. b. Fin. (d. l. l.)

Seduta del 01 MAR. 2011

Deliberazione n. 106

### OGGETTO:

Circolare esplicativa dell'art. 1 comma 29, della L.R. n. 2/2011 (Legge finanziaria regionale per il 2011).  
Tassa automobilistica regionale: eco - incentivi 2011 per i veicoli a doppia alimentazione.

### LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 01 MAR. 2011 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- |               |                |                   |
|---------------|----------------|-------------------|
| 1) IORIO      | Angelo Michele | <b>PRESIDENTE</b> |
| 2) CAVALIERE  | Nicola         | <b>ASSESSORE</b>  |
| 3) DI SANDRO  | Filoteo        | “                 |
| 4) FUSCO      | Angiolina      | “                 |
| 5) MARINELLI  | Franco Giorgio | “                 |
| 6) MUCCILLI   | Salvatore      | “                 |
| 7) VELARDI    | Luigi          | “                 |
| 8) VITAGLIANO | Gianfranco     | “                 |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Atto da pubblicare

Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
Per estratto	<input type="checkbox"/>
Sul sito Web	<input checked="" type="checkbox"/>

Il Dirigente del Servizio  
Dr.ssa *Lidia Gallo*

**SEGRETARIO: Laura de SANTIS**

**HA DECISO**

**quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):**

Campobasso, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Dr. Giovanni Farinacci

*G. Farinacci*

Il Direttore Generale  
(Art. 2, comma 2 lett. a) DGR 256/07)  
Dr. Antonio Francioni

*A. Francioni*

Il Responsabile del Servizio  
Dr.ssa Lidia Gallo

*Lidia Gallo*

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Finanze: ing. Gianfranco Vitagliano;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore ing. G. Vitagliano

### UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all' art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare la circolare esplicativa, al fine di chiarire le modalità attuative dell'esenzione biennale da eco - incentivo prevista dall'art. 1, comma 29, della legge regionale n. 2/2011 (legge finanziaria regionale per il 2011);



ALLEGATI ATTI

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: circolare esplicativa dell'art. 1 comma 29, della L.R. n. 2/2011 (Legge finanziaria regionale per il 2011). Tassa automobilistica regionale: eco – incentivi 2011 per i veicoli a doppia alimentazione.

L'art. 2, commi 60 – 62, del DL n. 262/06 (decreto collegato alla Finanziaria per il 2007), convertito in legge n. 286/2006 stabilisce, in sostanza, la possibilità per le regioni di esentare temporaneamente dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli dotati di doppia alimentazione benzina/Gpl o benzina/metano fin dall'origine oppure con successiva installazione e collaudo dell'impianto di carburante alternativo.

In base alla predetta norma di legge statale, la Regione ha stabilito, all'art. 1, comma 29, della legge regionale n. 2/2011, che *“Ai sensi dell'articolo 2, commi 60, 61 e 62 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i veicoli nuovi a doppia alimentazione, a benzina/Gpl o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2011, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due anni successivi a decorrere dalla data di immatricolazione. I veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, su cui viene successivamente installato e collaudato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2011, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due anni successivi. Tali veicoli devono appartenere alle categorie internazionali M1 ed N1 ed essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE del 23 marzo 1994 (Euro 2), direttiva 98/69/CE del 13 ottobre 1998 (Euro 3), regolamento (CE) n. 715/2007 del 20 giugno 2007. I due anni di cui ai periodi precedenti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a Gpl o metano, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema Gpl o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge. La Giunta regionale adotta, con propri provvedimenti, le opportune circolari esplicative delle disposizioni normative di cui al presente comma”*.

La finalità principale del presente documento, quindi, è quella di chiarire meglio le disposizioni della predetta norma.

In particolare, l'esenzione biennale è prevista per i veicoli nuovi (ancora da immatricolare) a doppia alimentazione benzina/Gpl o benzina/metano appartenenti alle categorie internazionali “M1” ed “N1”, dunque, rispettivamente, veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

Non è necessaria alcuna rottamazione di altro veicolo collegata all'acquisto del un veicolo nuovo a doppia alimentazione.

Non è prevista l'esenzione per i veicoli usati già dotati di doppia alimentazione, immatricolati prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale.

L'esenzione biennale è prevista anche per i veicoli a benzina già immatricolati, quindi, già circolanti, su cui è successivamente installato e collaudato un sistema di alimentazione (supplementare) a Gpl o metano.

Tali veicoli già immatricolati devono essere necessariamente conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE del 23 marzo 1994 (Euro 2), direttiva 98/69/CE del 13 ottobre 1998 (Euro 3), regolamento (CE) n. 715/2007 del 20 giugno 2007 (relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli



passaggeri e commerciali leggeri “Euro 5 ed Euro 6” e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo).

L’eco-incentivo che prevede l’esenzione biennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale è concesso ai proprietari dei veicoli, persone fisiche o giuridiche, aventi la residenza o la sede legale in Molise.

Tale esenzione si interrompe e non ha più effetto se il veicolo, nei due anni incentivati, è venduto o dato in permuta a persone fisiche o giuridiche che hanno la residenza o la sede legale fuori dal Molise: in altri termini, l’esenzione si interrompe e non è più valida per il solo successivo acquirente che non abbia la residenza o la sede legale in Molise, in quanto l’incentivo ha carattere esclusivamente regionale e non nazionale.

L’acquisto e l’immatricolazione del veicolo nuovo a doppia alimentazione devono avvenire nel periodo compreso tra il 04/02/2011 ed il 31/12/2011 (L.R. del 01/02/2011 n. 2 pubblicata sul B.U.R.M. n. 3 del 03/02/2011 ed entrata in vigore il giorno successivo).

L’installazione ed il collaudo dell’impianto su un veicolo già immatricolato devono avvenire nel periodo compreso tra il 04/02/2011 ed il 31/12/2011.

Per usufruire dell’eco-incentivo è necessario presentare istanza alla Regione Molise tramite raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di 120 giorni dall’immatricolazione o dal collaudo, pena la decadenza dell’agevolazione; ai fini del previsto termine di 120 giorni, fa fede la data di invio della raccomandata o della p.e.c.

L’istanza dovrà essere presentata secondo il “Modulo di richiesta” allegato alla circolare con tutti gli ulteriori documenti richiesti.

Gli uffici competenti della Regione provvederanno a comunicare agli interessati l’esito dell’istanza ed il periodo di esenzione.

#### TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare la Circolare esplicativa allegata, al fine di chiarire le modalità attuative dell’esenzione biennale da eco – incentivo prevista dall’art. 1, comma 29, della legge regionale n. 2/2011 (legge finanziaria regionale per il 2011);
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.M. e sul sito web della Regione [www.regione.molise.it](http://www.regione.molise.it), area tematica “Tributi”.

Campobasso, li 14/02/2011

L’Istruttore  
dr. Giovanni Farinacci

Il Dirigente del Servizio  
dr.ssa Lolita Gallo

#### PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 14/02/2011

Il Dirigente del Servizio  
Dr.ssa Lolita Gallo



ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 106 del - 1 MAR 2011

## PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale dr. Antonio Francioni

visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità tecnico-amministrativa ~~e il visto di regolarità contabile~~, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

### PROPONE

all'Assessore ing. G. Vitagliano l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
*Dr. Antonio Francioni*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

**IL SEGRETARIO**

F.to

de Santis

**IL PRESIDENTE**

F.to Angelo Michele Iorio

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 02 Marzo 2011



**IL SEGRETARIO**  
Laura de Santis

*Laura de Santis*

---

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: **IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**

Campobasso, li \_\_\_\_\_

**CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL'ART. 1, COMMA 29, DELLA L.R. N. 2/2011 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER IL 2011).**

L'art. 2, commi 60 – 62, del DL n. 262/06 (decreto collegato alla Finanziaria per il 2007), convertito in legge n. 286/2006 stabilisce, in sostanza, la possibilità per le regioni di esentare temporaneamente dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli dotati di doppia alimentazione benzina/Gpl o benzina/metano fin dall'origine oppure con successiva installazione e collaudo dell'impianto di carburante alternativo.

In base alla predetta norma di legge statale, la Regione ha stabilito, all'art. 1, comma 29, della legge regionale n. 2/2011, che *“Ai sensi dell'articolo 2, commi 60, 61 e 62 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i veicoli nuovi a doppia alimentazione, a benzina/Gpl o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2011, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due anni successivi a decorrere dalla data di immatricolazione. I veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, su cui viene successivamente installato e collaudato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2011, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per due anni successivi. Tali veicoli devono appartenere alle categorie internazionali M1 ed N1 ed essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE del 23 marzo 1994 (Euro 2), direttiva 98/69/CE del 13 ottobre 1998 (Euro 3), regolamento (CE) n. 715/2007 del 20 giugno 2007. I due anni di cui ai periodi precedenti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a Gpl o metano, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema Gpl o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge. La Giunta regionale adotta, con propri provvedimenti, le opportune circolari esplicative delle disposizioni normative di cui al presente comma”*.

La finalità principale della presente circolare, quindi, è quella di chiarire meglio le disposizioni della predetta norma.

L'esenzione biennale dal pagamento della tassa automobilistica è prevista per i veicoli nuovi (ancora da immatricolare) a doppia alimentazione benzina/Gpl o benzina/metano appartenenti alle categorie internazionali “M1” ed “N1”, dunque, rispettivamente, veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

Non è necessaria alcuna rottamazione di altro veicolo collegata all'acquisto del un veicolo nuovo a doppia alimentazione.

Non è prevista l'esenzione per i veicoli usati già dotati di doppia alimentazione, immatricolati prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale.

L'esenzione biennale è prevista anche per i veicoli a benzina già immatricolati, quindi, già circolanti, su cui è successivamente installato e collaudato un sistema di alimentazione (supplementare) a Gpl o metano.

Tali veicoli già immatricolati devono essere necessariamente conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE del 23 marzo 1994 (Euro 2), direttiva 98/69/CE del 13 ottobre 1998 (Euro 3), regolamento (CE) n.



715/2007 del 20 giugno 2007 (relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri "Euro 5 ed Euro 6" e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo).

L'eco-incentivo che prevede l'esenzione biennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale è concesso ai proprietari dei veicoli, persone fisiche o giuridiche, aventi la residenza o la sede legale in Molise.

Tale esenzione si interrompe e non ha più effetto se il veicolo, nei due anni incentivati, è venduto o dato in permuta a persone fisiche o giuridiche che hanno la residenza o la sede legale fuori dal Molise: in altri termini, l'esenzione si interrompe e non è più valida per il solo successivo acquirente che non abbia la residenza o la sede legale in Molise, in quanto l'incentivo ha carattere esclusivamente regionale e non nazionale.

L'acquisto e l'immatricolazione del veicolo nuovo a doppia alimentazione devono avvenire nel periodo compreso tra il 04/02/2011 ed il 31/12/2011 (L.R. del 01/02/2011 n. 2 pubblicata sul B.U.R.M. n. 3 del 03/02/2011 ed entrata in vigore il giorno successivo).

L'installazione ed il collaudo dell'impianto su un veicolo già immatricolato devono avvenire nel periodo compreso tra il 04/02/2011 ed il 31/12/2011.

Per usufruire dell'eco-incentivo è necessario presentare istanza alla Regione Molise tramite raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di 120 giorni dall'immatricolazione o dal collaudo, pena la decadenza dell'agevolazione; ai fini del previsto termine di 120 giorni, fa fede la data di invio della raccomandata o della p.e.c.

L'istanza dovrà essere presentata secondo il "Modulo di richiesta" allegato alla presente circolare con tutti gli ulteriori documenti richiesti.

Gli uffici competenti della Regione provvederanno a comunicare agli interessati l'esito dell'istanza ed il periodo di esenzione.





**MODULO DI RICHIESTA DEGLI ECO-INCENTIVI REGIONALI 2011**

Alla Regione Molise – D.G.1  
Servizio Entrate regionali e tributi – Monitoraggio  
finanziario delle politiche sanitarie e sociali  
via Genova n. 11, 86100 Campobasso (CB)



oppure

tramite posta elettronica certificata:  
regionemolise@pec.regione.molise.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_ NATO A

IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE A (con sede a)  
\_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

IN \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

TELEFONO FISSO E MOBILE \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE/P.IVA \_\_\_\_\_

PROPRIETARIO DEL/DEI VEICOLO/I  
TARGATO/I \_\_\_\_\_

CHIEDE  
(barrare la casella che interessa)

ai sensi della Legge regionale n. 2/2011 art. 1, comma 29, **l'esenzione biennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale,**

1.  avendo acquistato ed immatricolato il predetto veicolo nuovo a doppia alimentazione benzina /Gpl o benzina/metano in data \_\_\_\_\_;
2.  avendo installato e collaudato in data \_\_\_\_\_ un impianto a Gpl o metano sul proprio veicolo a benzina immatricolato prima del 04/02/2011.

SI ALLEGANO COPIE:

- del Certificato di proprietà rilasciato dall'A.C.I. – P.R.A.;
- della Carta di circolazione rilasciata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_